

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 30 dicembre 2020

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premesso che

- nella contrattazione collettiva di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP) le Parti hanno individuato nel tempo una serie di misure volte a conciliare tempi di vita e lavoro, con l'obiettivo della piena valorizzazione delle persone e del loro benessere, attraverso una serie di strumenti innovativi finalizzati a consentire un migliore equilibrio tra le esigenze personali e professionali;
- nell'ambito del Gruppo UBI Banca (di seguito ex Gruppo UBI) sono state adottate negli anni misure di conciliazione delle esigenze personali e familiari, in particolare i periodi di congedo ai sensi del comma 2 dell'art. 57 del CCNL c.d. "congedi straordinari" (social days) da ultimo contenuti nell'accordo 12 dicembre 2019 valido sino al 31 dicembre 2020;
- tenuto conto dell'esigenza manifestata dalle OO.SS. di individuare per il personale dell'ex Gruppo UBI soluzioni adeguate alle esigenze di conciliazione nelle more del percorso di armonizzazione che si realizzerà nell'ambito dell'integrazione UBI, le Parti condividono di definire in via transitoria intese che possano facilitare detto percorso, nelle more dell'avvio, nei tempi tecnici stabiliti, delle procedure di legge e di contratto per la fusione di UBI in ISP;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Parti condividono che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale dell'ex Gruppo UBI sia destinatario delle previsioni del Contratto Collettivo di 2° livello del Gruppo ISP 3 agosto 2018 - Conciliazione Tempi di Vita e Lavoro in materia di Banca del Tempo (capitolo 2) e di Sospensione Volontaria Attività Lavorativa (capitolo 3);
3. in via transitoria per il 2021, nelle more del completamento del citato percorso di armonizzazione, da parte del Personale dell'ex Gruppo UBI, che abbia fruito per l'intero anno 2020 dei c.d. "congedi straordinari" previsti dall'accordo UBI del 12 dicembre 2019, ferma la permanenza dei motivi personali e familiari che hanno determinato le assenze del 2020, la Sospensione Volontaria Attività Lavorativa, potrà essere richiesta, esclusivamente per il 2021, per un numero di giornate superiore al limite dei 20 giorni previsti dall'accordo 3 agosto 2018 in linea con le esigenze personali o familiari degli interessati.

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche nella qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente